



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 296/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA SICILIA MULTIMEDIA
S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “VIDEO 3”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
CONTENUTA NELL’ART. 3, COMMA 7, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 12/2018 - PROC. 69/18/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 28 giugno 2018, la violazione da parte della società La Sicilia Multimedia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Video 3", della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dal giorno 14 al giorno 20 maggio 2018.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - cont. n. 12 ANNO 2018/N° PROC. 37594 - è stata accertata e contestata, in data 6 luglio 2018 e notificata in pari data alla predetta società la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nel periodo sopra indicato; in particolare, il predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "Video 3" ha trasmesso programmi televisivi per 23h 59' 15" nell'arco di una settimana di programmazione televisiva monitorata.

2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare al suddetto Organismo regionale appositi scritti difensivi datati 13 luglio 2018, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo che la disposizione regolamentare sopra citata *"dispone il tempo di programmazione minima settimanale; detto limite è stato ampiamente rispettato avendo l'emittente trasmesso giornalmente n. 23h 59' 15" per ognuno dei sette giorni della settimana oggetto di verifica e per un totale settimanale di 167h 54' 45"*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha deliberato, in data 19 luglio 2018, *"di proporre l'applicazione della sanzione prevista al minimo edittale"*.

La proposta del predetto Organismo regionale risulta meritevole di accoglimento.

Alla luce dei fatti e degli atti sopra esposti, si evidenzia che, così come specificato dalla segnalazione dell'Ispettorato territoriale Sicilia acquisita in data 26 giugno 2018 dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, dal momento che *"la programmazione trasmessa il giorno di lunedì è stata replicata fedelmente per i restanti 6 giorni della settimana"* non può dubitarsi, pertanto, del mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione per almeno di 24 ore di programmi televisivi settimanali da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "Video 3", ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Si rammenta, infatti, che ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sopra menzionato è esclusa dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione dei programmi televisivi;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, *“il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”*;

RITENUTO che, ad esito dell'esame della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società La Sicilia Multimedia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Video 3”, la violazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per non aver rispettato l'obbligo di trasmettere almeno ventiquattro ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 14 e il giorno 20 maggio 2018;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. b), 2, lett. a) e 5, dell'art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal già menzionato fornitore del servizio di media audiovisivo “Video 3” deve ritenersi di lieve entità in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che l'infrazione in esame può aver causato ai telespettatori e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici per la società stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La situazione economica della società La Sicilia Multimedia S.r.l. presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2017 in utile (fonte: Registro Imprese) e, pertanto, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società La Sicilia Multimedia S.r.l., cod. fisc. 0365557087, con sede legale in Catania, Viale Odorico da Pordenone n. 50, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Video 3", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera

n. 296/18/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 296/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi